



## *Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

\*\*\*\*\*

### **CAPITOLATO D'ONERI**

**Affidamento del servizio di gestione degli adempimenti tecnici amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari nonché di gestione delle procedure dirette alla conclusione di eventuali contratti di programma regionali settoriali di cui al programma operativo regionale FESR 2007/2013, Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.1.2, ad un Soggetto Gestore Concessionario con funzioni di Organismo Intermedio**

### **PREMESSE**

L'Amministrazione regionale, giusta direttiva di indirizzo dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, deve procedere ad affidare la gestione degli incentivi alla produzione pubblica e privata di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti a soggetto esterno, società o ente, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle attività da porre in essere, essenzialmente tese ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidità procedurali, per la celere assegnazione delle risorse finanziarie disponibili ai soggetti che ne facciano domanda in relazione e nei termini fissati, di volta in volta, con i relativi avvisi pubblici. Il sistema agevolativo sarà applicato attraverso procedure valutative a graduatoria o a sportello, ai

sensi degli articoli 187 e 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”, approvato, con procedura scritta 2/2008, dal comitato di sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013 e adottato dalla Giunta regionale, da ultimo, con delibera n. 208 del 23 giugno 2010.

La gara, pertanto, ha ad oggetto l'individuazione del soggetto attraverso cui gestire gli adempimenti tecnico-amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari e relativi all'**Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.1.2 del P.O. FESR Sicilia 2007-2013.**

L'Appaltatore assume il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) 1083/2006.

## **ART. 1**

### **OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'Appaltatore assumerà la funzione di Organismo Intermedio (OI) ed agirà, secondo quanto previsto all'art. 59 del Regolamento (CE) 1083/2006, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 e del Dipartimento regionale dell'Energia svolgendo le mansioni di seguito specificate per conto di queste nei confronti dei Beneficiari che attuano le operazioni.

Le principali attività oggetto dell'appalto sono relative allo svolgimento dell'attività istruttoria, in fase di individuazione dei beneficiari del programma agevolativo, comportante essenzialmente un accertamento ed una valutazione di ordine tecnico della rispondenza delle proposte progettuali ai requisiti di ammissibilità e ai criteri di selezione individuati negli avvisi pubblici e dell'attività connessa all'erogazione degli incentivi, assicurando un servizio di cassa e di controllo della persistenza di tutte le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, nonché i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate.

Sostanzialmente l'Appaltatore - Gestore concessionario dovrà erogare i servizi come riepilogati per linee di attività che seguono:

#### **A. Istruttoria e valutazione delle istanze di finanziamento**

2. L'Appaltatore dovrà gestire in maniera completa le attività di esame istruttorio e valutazione delle istanze di finanziamento presentate dai potenziali Beneficiari a fronte dei Bandi e degli Avvisi pubblici emanati dall'Amministrazione.

##### *A1 - Istruttoria delle istanze di finanziamento*

3. L'Appaltatore dovrà esperire le attività di esame istruttorio finalizzato alla verifica di ammissibilità delle istanze dei proponenti con riferimento a:

- a) Previsioni dei Bandi/Avvisi Pubblici,
- b) Criteri di ammissibilità del POR FESR 2007-2013,
- c) Normativa europea in materia di Fondi Strutturali e Regimi di Aiuto,
- d) Normativa europea e nazionale in materia di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali,
- e) Tipologie di spese/attività ammissibili secondo la vigente normativa e secondo le previsioni del POR Fesr 2007-2013.

4. L'Appaltatore dovrà ,inoltre, assicurare il completamento delle eventuali ulteriori verifiche di ammissibilità derivanti da eventuali modifiche progettuali richieste dai Beneficiari; per tali adempimenti l'Appaltatore potrà ribaltare gli eventuali oneri a carico dei richiedenti, il cui costo non è ammissibile a rendicontazione.

5. L'Appaltatore dovrà trasmettere la documentazione completa relativa alle attività di valutazione istruttoria secondo le modalità e le tempistiche che saranno oggetto del contratto di servizio.

##### *A2 - Valutazione delle istanze di finanziamento*

6. In seguito all'esito positivo delle suddette valutazioni istruttorie, l'Appaltatore dovrà procedere alla valutazione di merito delle istanze di finanziamento ricevibili, con particolare riferimento a:

- a) Contenuto tecnico della proposta progettuale del Beneficiario,
- b) Capacità economica finanziaria e consistenza patrimoniale del soggetto istante;
- c) Fattibilità economico-finanziaria ed amministrativa della proposta progettuale;
- d) Pertinenza e congruità delle voci di spesa;
- e) Esistenza di tutte le autorizzazioni, permessi, pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa;
- f) Esistenza degli atti deliberativi prodromici necessari da parte del soggetto proponente pubblico.

L'Appaltatore dovrà pertanto dotarsi delle necessarie figure professionali e di adeguati strumenti di valutazione che saranno condivisi ed approvati di concerto con l'Amministrazione. Espletate le fasi di verifica di ammissibilità delle istanze e di verifica della capacità economica finanziaria dei proponenti, l'Appaltatore nelle attività di valutazione della singola istanza deve effettuare almeno un sopralluogo presso il soggetto proponente, ovvero presso la sede operativa prevalentemente interessata dal programma, al fine di approfondire i vari parametri di conoscenza del progetto e verificare la sussistenza e validità degli elementi tecnico-economici e logistici esposti nella documentazione presentata in sede di domanda. Nella relazione istruttoria dovrà darsi atto dell'effettuazione del sopralluogo.

7. Sulla base delle valutazioni di merito e previa trasmissione all'Amministrazione dei risultati delle istruttorie e delle proposte di graduatorie (ove previste), unitamente a tutti gli elementi di valutazione necessari alla formazione delle graduatorie, l'Appaltatore supporterà l'Amministrazione nella predisposizione delle graduatorie dei programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni. Entro il termine previsto per la conclusione delle istruttorie, che sarà fissato dall'Amministrazione nel relativo Contratto di servizio e che, comunque, non potrà andare oltre i 90

giorni dal termine di scadenza di presentazione delle istanze di ciascun bando o avviso pubblico, l'Appaltatore trasmette all'Amministrazione le risultanze con le modalità seguenti:

- a) relazione istruttoria per ciascuna istanza redatta secondo uno schema preventivamente concordato con l'Amministrazione;
- b) riepilogo delle domande in elenchi su base provinciale ed elenco unico riepilogativo, nei quali devono essere indicati, per ogni domanda, l'eventuale numero cronologico assegnato al progetto, la esatta e completa denominazione del soggetto richiedente, il titolo del progetto, l'importo complessivo delle spese ritenute ammissibili;
- c) elenco delle domande non ammesse all'istruttoria (irricevibili o non ammissibili), identificate come indicato alla lettera b), con indicazione dei rispettivi motivi di non ammissione;
- d) elenco delle domande con esito istruttorio negativo ed espressa indicazione dei motivi, con riferimento agli aspetti tecnici, economici e finanziari;
- e) elenco delle domande con esito istruttorio positivo ed espressa indicazione dei motivi, con riferimento agli aspetti tecnici, economici e finanziari;
- f) elenco unificato delle domande di cui alle lettere d) ed e).

La relazione istruttoria dovrà contenere, altresì, una chiara evidenza del quadro dei costi giudicati ammissibili, raggruppati per macro aree, e l'entità dell'agevolazione concedibile; la relazione dovrà essere redatta sulla base di uno schema concordato preventivamente con l'Amministrazione regionale.

Le suddette comunicazioni dovranno essere fornite anche su supporto informatico secondo gli standards definiti di concerto con l'Amministrazione.

8. A valle dell'approvazione delle suddette graduatorie, rese esecutive con il visto dell'Organo di controllo, e della relativa pubblicazione a cura dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà prestare ogni dovuta e necessaria assistenza e supporto nella definizione dei singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni sulla scorta dello schema tipo definito dall'Amministrazione.

9. Ricevuti i provvedimenti di concessione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà curare tutte le fasi di notifica ai soggetti Beneficiari provvedendo ad acquisire la firma di accettazione delle condizioni statuite da ogni singolo provvedimento.

10. L'Appaltatore dovrà, altresì, provvedere ad attivare la corrispondenza occorrente nei confronti dell'Amministrazione concedente e dei Beneficiari del contributo per l'attribuzione della codifica ai singoli progetti.

11. Inoltre, l'Appaltatore dovrà provvedere all'apertura dei rapporti di conto dedicati per la canalizzazione delle quote di finanziamento ai beneficiari, i cui oneri, a carico del singolo finanziamento concesso, dovranno essere comunque mantenuti entro il limite fissato nell'offerta in sede di gara.

### *A3 – Istruttoria e Valutazione delle proposte di Contratto di Programma*

12. L'Appaltatore dovrà, altresì, gestire le fasi di istruttoria e valutazione delle proposte di Contratti di Programma, supportando l'Amministrazione nello svolgimento delle ulteriori attività di negoziazione previste dall'art. 18 del Decreto dell'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 32 del 23 febbraio 2010. In particolare l'OI dovrà svolgere i seguenti servizi:

- a) Raccolta ed archiviazione delle istanze di accesso alla procedura negoziale;
- b) Istruttoria di ammissibilità;
- c) Istruttoria tecnica della proposta di Contratto di Programma;
- d) Supporto all'Amministrazione nella fase di negoziazione con il Proponente, approvazione sottoscrizione del Contratto di Programma.

### **B. Erogazione delle agevolazioni e relative attività gestionali**

13. L'Appaltatore dovrà garantire la realizzazione di tutte le attività legate all'erogazione delle agevolazioni nonché, in qualità di OI, delle attività inerenti la gestione complessiva delle iniziative cofinanziate da risorse Comunitarie.

## *B1 - Erogazione delle agevolazioni*

14. L'erogazione delle agevolazioni ai Beneficiari avviene secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, dai bandi e dalle disposizioni attuative, dai Regolamenti comunitari e da ogni altra normativa di riferimento, a seguito delle principali attività sotto notate:

- a) Accettazione delle richieste di anticipazione o erogazione in relazione alle condizioni previste nel bando per i Beneficiari;
- b) Accertamento della vigenza dell'impresa istante e/o di tutti i componenti il raggruppamento;
- c) Accertamento della completezza e della pertinenza al programma agevolato della documentazione prodotta e della corrispondenza degli investimenti realizzati alle erogazioni richieste;
- d) Acquisizione delle garanzie richieste per l'erogazione delle quote a titolo d'anticipazione;
- e) In caso di agevolazioni concesse a titolo di contributo in conto interessi, in aggiunta ai controlli previsti dal precedente punto, verifica della documentazione comprovante l'avvenuto accredito del relativo finanziamento;
- f) Verifica della sussistenza e del mantenimento delle condizioni previste dalla normativa e dal decreto di concessione;
- g) Acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva (d.u.r.c. o altra documentazione equipollente);
- h) Accertamenti in materia di sussistenza della documentazione antimafia, ove richiesti;
- i) Erogazione al soggetto Beneficiario delle quote di finanziamento spettanti;
- j) Predisposizione delle relazioni istruttorie finali sui programmi ultimati sia su supporto informatico che in cartaceo, secondo lo schema concordato con l'amministrazione;
- k) Giudizio motivato in merito all'eventuale revoca o riduzione delle agevolazioni;
- l) Determinazione, in caso di proposta di revoca o di riduzione delle agevolazioni, degli importi da restituire, maggiorati degli interessi previsti dalle norme vigenti, e richiesta al soggetto degli importi da restituire sulla base del decreto di revoca o riduzione delle agevolazioni

predisposto dall'amministrazione previa preventiva e tempestiva comunicazione delle imprese che non hanno provveduto alla restituzione dei contributi revocati o ridotti.

*B2 – Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni*

15. Nello svolgimento delle funzioni previste dal Regolamento (CE) 1083/2006 e con riferimento alla normativa applicabile ai Contratti di Programma, l'Appaltatore dovrà curare le attività gestionali, di monitoraggio, controllo e rendicontazione previste dalla normativa europea e nazionale (appositamente delegate dal Dipartimento regionale dell'Energia per tramite del contratto di servizio). A tale fine l'Appaltatore dovrà dotarsi di una organizzazione e struttura tale da garantire la separazione funzionale tra le attività di gestione e di controllo come previsto dalla normativa vigente. Tale modello organizzativo sarà oggetto di approvazione preventiva da parte dell'Amministrazione. In particolare l'Appaltatore, in qualità di OI, assumerà i seguenti obblighi:

- a) Osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, in particolare quelle dei Regolamenti (CE) nn. 1083/2006, 1080/2006 e 1828/2006 e successive modificazioni;
- b) Assicurare una struttura organizzativa tale da rispondere a quanto previsto dai succitati regolamenti;
- c) Informare tempestivamente il Dipartimento regionale dell'Energia in merito ad eventuali esigenze di modifiche sugli assetti organizzativi e/o sul nominativo dei responsabili del procedimento o dell'istruttoria, in grado di avere un impatto sul Sistema di Gestione e di Controllo del POR FESR 2007-2013, e non procedere a modificare nulla senza preventivo assenso espresso dal Responsabile del Procedimento;
- d) Assicurare l'implementazione delle piste di controllo, di cui all'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, in relazione alle operazioni cofinanziate;
- e) Assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del POR, i necessari raccordi con il Dipartimento regionale dell'Energia e con le altre Autorità previste dal POR stesso,



impegnandosi ad ottemperare ad eventuali indirizzi, istruzioni operative e qualsivoglia richiesta da parte del medesimo Dipartimento o dell'AdG;

- f) Partecipare agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione, in particolare alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del POR FESR;
- g) Seguire le indicazioni del Dipartimento regionale dell'Energia e delle altre Autorità del POR in ordine alla natura, alle modalità, alla periodicità delle informazioni e dei dati da trasmettere attraverso il sistema informativo utilizzato per la gestione del programma;
- h) Svolgere le attività relative ai controlli di primo livello, secondo le vigenti prescrizioni dei regolamenti comunitari e, in particolare, del documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" del PO FESR 2007-2013 (Si.Ge.Co.) e del documento "Manuale per l'attività di Controllo di I Livello e modalità di Rendicontazione", scaricabili dal sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it), ed alle ispezioni in loco (sulla base di un campione individuato in misura non inferiore al 20% delle spese ammesse alle agevolazioni sia per le operazioni in fase di attuazione che per quelle ultimate) come meglio descritte all'art. 8;
- i) Garantire che i Beneficiari coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- j) Garantire una tempestiva informazione al Dipartimento regionale dell'Energia in ordine ad eventuali procedimenti di natura civile, penale e amministrativa che dovessero interessare le operazioni cofinanziate nell'ambito del POR;
- k) Trasmettere al Dipartimento regionale dell'Energia, all'AdG e all'Autorità di Certificazione gli atti conseguenti a procedimenti di rideterminazione, rinuncia, revoca e recupero dei contributi concessi;
- l) Trasmettere al Dipartimento regionale dell'Energia, secondo le scadenze stabilite dall'AdG, le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le check list ed i verbali di controllo relativamente

- alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alle competenti autorità comunitarie e nazionali da parte dell'Autorità di Certificazione;
- m) Garantire l'esistenza e la funzionalità di un sistema gestionale informatizzato per la registrazione dei dati contabili relativi alle operazioni finanziate;
  - n) Assicurare l'esistenza e la funzionalità di un adeguato sistema contabile;
  - o) Assicurare un'adeguata raccolta e conservazione delle informazioni e della documentazione riferite ai singoli interventi finanziati;
  - p) Alimentare il sistema informatico di gestione e di monitoraggio del Programma (CARONTE), secondo le disposizioni impartite dall'AdG, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità è responsabile;
  - q) Adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse, ai sensi dell'art. 93 e ss. del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
  - r) Trasmettere al Dipartimento regionale dell'Energia un report trimestrale sul regolare avanzamento delle operazioni finanziate, evidenziando le criticità eventualmente incontrate, le procedure adottate o le proposte per superarle;
  - s) Trasmettere la proposta di certificazione della spesa congiuntamente a tutta la documentazione di supporto da trasferire alla competente unità di monitoraggio e controllo del Dipartimento dell'Energia;
  - t) Fornire la necessaria collaborazione al Dipartimento regionale dell'Energia e alle altre Autorità previste dal POR per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnate dai regolamenti comunitari e dagli altri atti elaborati a livello statale e regionale;
  - u) Fornire tutte le informazioni utili ad elaborare e presentare alla Commissione europea, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione europea;
  - v) Esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e provvedere al tempestivo superamento di tutte le criticità eventualmente rilevate;

- w) Applicare le procedure stabilite dall'AdG, sentito il Dipartimento regionale dell'Energia, in caso di irregolarità o di recupero delle somme indebitamente versate;
- x) Garantire il rispetto degli obblighi in materia di concorrenza e di appalti pubblici previsti dalla normativa comunitarie, statale e regionale;
- y) Concorrere al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dall'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- z) Garantire il rispetto degli obblighi relativi alla stabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006

16. In merito ai Contratti di Programma l'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- a) Gestione dei Contratti di Programma per tutta la loro durata;
- b) Verifica della corretta esecuzione tecnico-finanziaria delle operazioni;
- c) Monitoraggio dell'attuazione dei Contratti di Programma.

### *B3 - Gestione del servizio di cassa*

17. L'Appaltatore dovrà provvedere periodicamente a richiedere all'Amministrazione, in base alle modalità definite dalla stessa, le disponibilità finanziarie necessarie all'erogazione delle agevolazioni.

18. Le somme occorrenti sono versate dall'Amministrazione, anche con le modalità previste all'art. 4, comma 1 della L.R. 20/2005, su apposito conto corrente bancario intestato all'Amministrazione acceso dall'Appaltatore e con potere di traenza dell'Appaltatore medesimo,.

19. Il medesimo conto corrente dovrà essere movimentato esclusivamente dagli accreditamenti dei contributi da parte dell'Amministrazione e dai successivi movimenti relativi o conseguenti al trasferimento delle quote delle agevolazioni ai Beneficiari nei relativi rapporti di conto dedicati. Sui saldi giornalieri di cassa del predetto conto corrente dovranno corrispondersi interessi con capitalizzazione semestrale al tasso ufficiale di riferimento diminuito della percentuale del 18%, se

il tasso di riferimento è superiore al 10%, ovvero del 15%, se il tasso di riferimento è pari o inferiore al 10%. Il tasso così determinato non dovrà in nessun caso risultare inferiore a quello corrisposto dal Tesoro sulle contabilità speciali fruttifere ai sensi della legge 29.10.1984, n. 720. Gli interessi sopra indicati sono contabilizzati alla chiusura di ciascun semestre solare con valuta 30 giugno e 31 dicembre, con imputazione al medesimo conto corrente. Della capitalizzazione dei suddetti interessi se ne dovrà trattare nel conto giudiziale che l'OI, ai sensi dell'art. 9 della L.1041 del 25/11/1971 e dell'art. 4 del DPR 11/7/1977 n. 689, sarà tenuto a redigere e presentare alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sotto la propria responsabilità, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

20. Le spese di tenuta del conto corrente restano a carico dell'Appaltatore e non possono essere ripetute all'Amministrazione appaltante.

21. I contributi dovranno essere accreditati alle imprese immediatamente e comunque con data di valuta pari a quella di ricevimento presso l'Appaltatore della relativa documentazione ritenuta necessaria dai rispettivi avvisi pubblici.

22. I conti correnti bancari dei soggetti Beneficiari aperti presso le dipendenze dell'Appaltatore dovranno essere fruttiferi di interessi al tasso di riferimento fissato dalla C.E. per il calcolo dell'E.S. degli aiuti di stato, al lordo della ritenuta fiscale.

23. Fermo quanto sopra stabilito per la valuta, l'erogazione dei contributi al soggetto Beneficiario, da parte dell'Appaltatore, dovrà essere comunque effettuata non oltre il decimo giorno lavorativo dalla ricezione della relativa documentazione indispensabile ed a seguito di tutte le verifiche di competenza.

24. L'Appaltatore sarà tenuto ad inviare trimestralmente una rendicontazione di dettaglio sull'avanzamento della spesa, secondo uno schema da concordarsi preventivamente con l'Amministrazione stessa, da cui risultino, con riferimento alle erogazioni disposte dall'Amministrazione, gli accreditamenti dei contributi ai Beneficiari con l'indicazione delle date,

degli importi e degli eventuali interessi, il saldo e gli eventuali interessi a favore dell'Amministrazione.

### **C. Assistenza ai beneficiari**

25. L'Appaltatore deve assicurare, ai beneficiari che ne facciano richiesta, l'assistenza tecnica ed informativa oggettivamente opportuna e necessaria per il buon andamento delle operazioni. Per tali servizi non può essere richiesto alcun corrispettivo e la loro promozione ed espletamento deve essere considerata elemento fondamentale del rapporto con l'Amministrazione; nei casi verificati di violazione della presente condizione, accertati anche su segnalazione del rispettivo beneficiario, l'Amministrazione applicherà una penale nella misura fissa del 25% sul compenso spettante all'Appaltatore per la relativa pratica.

## **ART. 2**

### **FORMALIZZAZIONE DELLA DELEGA AD ORGANISMO INTERMEDIO**

1. In riferimento agli adempimenti di cui al precedente articolo 1, l'Appaltatore assume il ruolo di concessionario dell'Amministrazione per le funzioni pubbliche allo stesso affidate, nonché, con riferimento al combinato disposto, degli articoli 2, § 6 e 59, § 2 del Reg. CE n.1083/2006 del Consiglio dell'11/7/2006, quello di Organismo Intermedio, cui sono delegati compiti e funzioni dell'Autorità di Gestione.

2. Le funzioni dell'Autorità di Gestione oggetto di delega all'Organismo Intermedio e i correlativi adempimenti in capo allo stesso verranno puntualmente definite al momento in cui si provvederà alla formalizzazione della delega nel contesto del contratto che regolerà il servizio oggetto del presente capitolato, in osservanza delle vigenti prescrizioni dei regolamenti comunitari e, in particolare, del documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" del PO FESR 2007-2013 (Si.Ge.Co.) e del documento "Manuale per l'attività di Controllo di I° Livello e modalità di Rendicontazione", scaricabili dal sito [www.euroinfocilia.it](http://www.euroinfocilia.it).

3. L'Organismo Intermedio delegato, entro il termine di 30 gg. dalla stipula del contratto che

regolerà il servizio oggetto del presente capitolato, nel contesto del quale sarà formalizzata la delega in questione, dovrà trasmettere una relazione contenente la descrizione del “sistema di gestione e controllo” che intende adottare, di cui all’art. 71 del regolamento n. 1083/2006, redatta in conformità a quanto previsto dall’allegato XII, par. 3, del regolamento n. 1838/2006 nonché nel rispetto di quanto definito nell’ambito del paragrafo 2 del citato Si.Ge.Co.

### **ART. 3**

#### **ATTIVITÀ RELATIVE AL CONTENZIOSO**

1. Fermo restando le responsabilità proprie dell’Appaltatore e l’obbligo di fornire tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi informazione o notizia sulle attività svolte, lo stesso è tenuto a supportare, in modo particolare, l’Amministrazione per l’esame e l’approfondimento legale dei casi di contenzioso.
2. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire tutta la necessaria tempestiva assistenza, ivi compresa la consulenza tecnico-legale nei seguenti ambiti: amministrativo, contenzioso, civile e penale,
3. Inoltre, l’Appaltatore fornirà tutta l’assistenza necessaria alla predisposizione di dettagliate memorie a supporto delle ragioni dell’Amministrazione da trasferire all’Avvocatura Distrettuale dello Stato per la migliore difesa erariale, predisponendo per tempo gli atti necessari, ivi comprese le consulenze tecniche di parte che devono essere firmate dal responsabile di commessa.
4. L’Appaltatore cura direttamente il recupero delle somme eventualmente erogate indebitamente.

### **ART. 4**

#### **COMITATO TECNICO CONSULTIVO**

1. Per un più efficace e funzionale rapporto tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, anche per facilitare la condivisione congiunta di valutazioni e l’approfondimento di problematiche di carattere procedurale generale che possono manifestarsi nell’applicazione della normativa e nell’espletamento delle attività connesse all’appalto, nonché per consentire all’Amministrazione la

verifica di uniformità delle attività di gestione e di controllo da parte dell'Appaltatore medesimo, sarà costituito dall'Appaltatore un *Comitato tecnico-consultivo*.

2. Il Comitato sarà composto da cinque membri di cui tre, compreso il presidente, sono designati dall'Amministrazione regionale appaltante. Il Comitato dura in carica per tutta la durata dell'appalto.

Il Comitato si riunirà presso l'Appaltatore, cui compete ogni onere per quanto necessari al relativo funzionamento.

3. Nella prima riunione, il Comitato approverà i criteri di massima circa i tempi e le modalità del proprio funzionamento.

4. Il Comitato si riunirà validamente con la presenza del presidente e di almeno altri due componenti, di cui almeno uno in rappresentanza dell'Appaltatore. Il Comitato adotterà le proprie determinazioni a maggioranza e, qualora vi sia parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

5. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza per ogni giornata di lavori valorizzato secondo gli ordinari parametri in uso per i consulenti senior riconosciuti ammissibili dai fondi strutturali; le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico dell'Appaltatore.

6. Il Comitato si riunisce, di norma, almeno una volta ogni mese.

## **ART. 5**

### **ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI E PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE D'EFFICACIA DELLO STRUMENTO D'INTERVENTO**

1. Al fine di favorire un'adeguata modulazione ed erogazione degli strumenti agevolativi, l'Appaltatore dovrà assistere l'Amministrazione nella predisposizione dei Bandi e degli Avvisi pubblici fornendo supporto tecnico-specialistico a livello di contenuti e di regolamentazione secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

2. Dovendo l'Amministrazione provvedere alla valutazione d'efficacia dello strumento d'intervento, onde adottare eventuali correttivi per il migliore impiego delle risorse pubbliche,

l'Appaltatore assicura, su specifica richiesta, ogni assistenza all'Amministrazione e/o ad altro eventuale soggetto dalla stessa incaricato, tutelando il rispetto delle procedure di attuazione del Programma e fornendo rilevazione di dati variamente articolati, sia con riferimento ai fondi gestiti, sia con riferimento alle caratteristiche delle imprese e dei programmi.

## **ART. 6**

### **ALTRE ATTIVITÀ, TEMPI E TERMINE DEL SERVIZIO.**

1. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere le modifiche procedurali che si rendessero necessarie per la gestione degli interventi e le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento.
2. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al precedente comma alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. L'Appaltatore inoltre dovrà assicurare le prestazioni dei servizi aggiuntivi finalizzati ad innalzare la qualità complessiva del servizio erogato offerti in sede di gara, concordandone preventivamente con l'Amministrazione le relative modalità.



4. La durata del contratto è quinquennale, si protrarrà fino alla presentazione del Rapporto finale di esecuzione del Programma Operativo da parte dell'Amministrazione regionale e, in ogni caso, fino al compimento delle operazioni già avviate nel corso della sua validità, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che dovessero rendere necessaria la risoluzione anticipata, ovvero eventuale proroga concessa dalla CE per il termine di ammissibilità della spesa e, comunque, fino all'approvazione definitiva della relazione di valutazione ex-post da parte degli organi competenti. Tale durata include, in ogni caso, l'attività di definizione di tutti gli atti amministrativi afferenti alle Linee di Intervento di che trattasi richiesti dalla Commissione Europea.

5. La tenuta dei dati pertinenti situazioni di singoli ed il complesso delle operazioni elaborate, sulla scorta del contratto, devono adeguarsi alle prescrizioni di riservatezza garantite dalla Pubblica Amministrazione.

## **ART. 7**

### **CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Fermo restando che il corrispettivo massimo riconoscibile all'Appaltatore non può eccedere il valore posto a gara di cui all'art. 3 del disciplinare, lo stesso viene quantificato in relazione al livello della prestazione resa in riferimento a ciascun avviso o bando pubblico e con riferimento a ciascuna singola operazione secondo il seguente schema di calcolo:

A) per le attività connesse alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la congruità delle spese, la verifica della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa ai fini della predisposizione delle graduatorie:

a1) € 300,00 (Euro trecento/00) in quota fissa per ogni domanda istruita dichiarata irricevibile o che non superi la verifica di ammissibilità;

a2) l'importo pari allo 0,40% (zerovirgolaquarantapercento) dell'investimento complessivo per domande che abbiano superato la verifica di ammissibilità con investimenti fino a €

1.500.000,00 (Euro unomilione cinquecentomila/00);

a3) un ulteriore compenso, pari allo 0,15% (zerovirgolaquindicipercento) dell'investimento eccedente € 1.500.000,00 e fino a € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00);

a4) un ulteriore compenso pari allo 0,05% (zerovirgolazerocinquepercento) dell'investimento eccedente € 10.000.000,00;

B) per tutti gli altri adempimenti connessi alla erogazione dei contributi ed ai controlli e, quindi, limitatamente alle sole domande agevolate:

b1) l'importo pari a 0,75% (zerovirgolasettantacinquepercento) dell'investimento complessivo per domande che abbiano superato la verifica di ammissibilità con investimenti fino a € 1.500.000,00 (Euro unomilione cinquecentomila/00);

b2) un ulteriore compenso pari allo 0,20 (zerovirgolaventipercento) dell'investimento eccedente € 1.500.000,00 e fino a € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00);

b3) un ulteriore compenso pari allo 0,08% (zerovirgolazeroottopercento) dell'investimento eccedente € 10.000.000,00.

Per tali altri adempimenti connessi alla fase di erogazione ed ai relativi controlli, ivi compresi quelli di primo livello, il compenso non può comunque superare € 40.000,00 (Euro quarantamila/00);

2. I compensi spettanti all'Appaltatore saranno erogati con le modalità di seguito indicate.

A) Per le attività finalizzate alla definizione delle graduatorie e dei singoli provvedimenti di concessione:

a1) una prima quota pari al 30% del compenso maturato sarà pagato ad avvenuta registrazione, da parte degli Organi di controllo, del provvedimento che approva la graduatoria per ogni singolo bando pubblico;

a2) una seconda quota pari ad un ulteriore 30% del superiore compenso maturato, sarà pagato ad avvenuta definizione di tutti i singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni, di cui alla graduatoria approvata, e relativa registrazione da parte degli Organi di controllo;

a3) una terza quota pari al 40% del superiore compenso, sarà pagato ad avvenuta erogazione di tutte le prime anticipazioni ai soggetti ammessi alle agevolazioni.

B. Per le attività successive connesse alle ulteriori erogazioni delle agevolazioni, alle verifiche ed ai controlli:

b1) i pagamenti saranno effettuati proporzionalmente all'avanzamento della percentuale di certificazione della spesa rispetto all'ammontare delle risorse finanziarie impegnato in fase di concessione provvisoria delle agevolazioni di ciascun bando; per tali attività i pagamenti saranno emessi entro il limite dell'80% del compenso complessivamente spettante all'Appaltatore.

b2) Il saldo, al netto di eventuali penali applicate e connesse alle responsabilità dell'Appaltatore medesimo, sarà erogato in sede di approvazione definitiva delle attività dell'Appaltatore, così come documentate con la relazione finale relativa a ciascun bando.

3. Riguardo alle attività di controllo di primo livello proprie dell'Organismo intermedio ed alle ispezioni svolte in loco, gli oneri per il relativo espletamento sono compresi nel corrispettivo spettante per ciascuna pratica.

4. Nel caso di accertamenti supplementari, effettuati su richiesta dell'Amministrazione, viene riconosciuto all'Appaltatore un compenso aggiuntivo di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ciascun accertamento disposto in eccedenza ai controlli di cui all'art. 8 del presente Capitolato d'oneri.

5. In caso di risoluzione, rescissione, od ogni altro atto o fatto estintivo, per qualunque causa, della presente convenzione, l'Amministrazione si riserva di determinare i compensi dovuti sulla base dell'attività effettivamente svolta sino al momento della risoluzione stessa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10.

6. L'erogazione dei corrispettivi spettanti può avvenire dietro presentazione da parte dell'Appaltatore del consuntivo annuale delle pratiche trattate, da presentarsi alla fine di ciascun esercizio.

7. Il consuntivo, formulato mediante riepilogativo, sulla base di uno schema che deve essere

approvato dall'Amministrazione, conterrà tutti gli elementi necessari a determinare il compenso spettante per ciascuna pratica in relazione alle attività svolte e deve essere accompagnato dalla relativa fattura.

8. L'Amministrazione provvede all'erogazione dei compensi spettanti entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento dei consuntivi, previo ricevimento di fattura da parte dell'Appaltatore.

9. I compensi corrisposti dall'Amministrazione per l'attività svolta dall'Appaltatore escludono qualsiasi altro onere a carico delle imprese per la medesima attività.

10. Il compenso come sopra determinato copre ogni onere che l'Appaltatore sopporta per l'adempimento del servizio, liberando l'Amministrazione da ogni eventuale altra richiesta. Resta espressamente inteso che, ancorché quantificato in relazione al livello della prestazione resa in riferimento a ciascun avviso o bando pubblico e con riferimento a ciascuna singola operazione, il corrispettivo definito dal presente articolo deve ritenersi omnicomprensivo e remunerativo di tutte le attività oggetto del presente capitolato, ivi comprese quelle non direttamente riferibili a singolo avviso o bando o operazione.

11. Ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2008 n.15, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente indicare un numero di conto corrente unico sul quale la Stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. Il soggetto aggiudicatario si dovrà avvalere di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale, assegno circolare non trasferibile.

## **ART. 8**

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## **ART. 9**

### **ATTIVITÀ RELATIVA AI CONTROLLI ED ALLE ISPEZIONI IN LOCO**

1. A prescindere dagli adempimenti propri in materia di controlli di primo livello ed ispezioni che competono all'Organismo intermedio, l'Appaltatore deve comunque effettuare accertamenti anche in loco e controlli a campione in ogni fase e grado del procedimento, in misura non inferiore al 20% delle spese ammesse alle agevolazioni sia per le operazioni in fase di attuazione che per quelle ultimate, lo svolgimento dei quali deve seguire un piano concordato con la Regione ed il cui costo rimane a totale carico dell'Appaltatore. La Regione può disporre che le ispezioni siano espletate congiuntamente a proprio personale; resta salva la facoltà della Regione Siciliana-Dipartimento dell'Energia di procedere a nominare i collaudatori tecnico amministrativi per le operazioni di particolare complessità o significatività del livello di spesa.
2. L'Appaltatore conclude gli accertamenti con un rapporto finale con le proprie valutazioni e formula all'Amministrazione le proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare nei casi di accertamento di irregolarità.

## **ART. 10**

### **OBBLIGHI RETRIBUTIVI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI**

1. L'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del servizio e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.
2. L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

## **ART. 11**

### **CONTROLLI E SANZIONI**

1. L'Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni di controllo sul corretto svolgimento delle attività e sul rispetto degli obblighi cui l'Appaltatore è tenuto, ai sensi della normativa di riferimento e del presente capitolato, può in qualsiasi momento effettuare ispezioni, verifiche ed accertamenti presso le unità operative dell'Appaltatore impegnate nello svolgimento del servizio, nonché richiedere tutti gli elementi ritenuti necessari. Tali controlli possono riguardare in particolare l'adeguatezza della struttura tecnico-operativa destinata al servizio e, in particolare ai controlli di primo livello, la corrispondenza con il modello organizzativo e la composizione dichiarati in sede di offerta di gara, le modalità di esecuzione del servizio e la diffusione territoriale del servizio per la ricezione delle domande e l'assistenza alle imprese, l'effettiva disponibilità di almeno una filiale, ufficio o unità operativa tecnicamente organizzata in ciascuna delle province siciliane, di cui una in Palermo con funzioni di coordinamento generale. L'Appaltatore, pertanto, mette a disposizione ogni elemento necessario e presta tutta l'assistenza richiesta per l'espletamento di tali controlli.

2. L'Amministrazione eserciterà in via autonoma ogni altra attività di controllo e/o ispettiva che ritenesse opportuna sia nei confronti dell'Appaltatore che dei singoli soggetti beneficiari al fine di accertare la qualità delle prestazioni rese dall'Appaltatore e la rispondenza con i livelli di servizio minimi dichiarati in sede di offerta di gara.

3. Qualora a seguito degli accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, ovvero difformità del livello di servizio erogato rispetto a quello offerto in sede di gara, il RUP o il Responsabile dell'Esecuzione del contratto, se diverso, procede all'immediata contestazione all'Appaltatore delle circostanze tramite raccomandata A/R anticipata via fax. L'Appaltatore può

inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole via fax), entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione via fax. Il RUP, valutate le ragioni addotte, si determina sulla eventuale applicazione delle penalità.

4. Fermo restando la responsabilità civile per danni e l'eventuale risoluzione della convenzione in caso di gravi o ripetute inadempienze, il mancato o ritardato rispetto, senza giustificato motivo, degli adempimenti previsti per l'espletamento delle attività, ovvero il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del soggetto beneficiario, del programma o delle spese agevolate ai beneficiari comporterà l'applicazione di sanzioni e/o penali come di seguito meglio specificato:

- a) una penale, per ciascuna domanda cui il mancato o ritardato rispetto si riferisce, di importo variabile tra 500,00 euro e quello corrispondente all'intero compenso spettante per la relativa pratica, graduata in relazione alla gravità ed alla ripetitività di tale mancato o ritardato rispetto;
- b) una penale graduata come sopra per il ritardo nell'invio della relazione finale, senza giustificato motivo, qualora determini conseguenze sulla erogazione della residua quota di contributo al rispettivo destinatario;
- c) in caso di sostituzione componenti facenti parte del gruppo di lavoro operata senza autorizzazione formalizzata da parte dell'Amministrazione appaltante, sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo contrattuale complessivamente spettante; resta salvo il diritto alla risoluzione del contratto, qualora l'Amministrazione appaltante ritenesse a suo insindacabile giudizio che la sostituzione predetta, per la deteriore qualità dei curricula dei sostituti, costituisca un grave inadempimento degli obblighi contrattuali assunti;
- d) fatta salva l'applicazione delle penali di cui alle lettere precedenti, saranno ripetute tutte le penalità pecuniarie eventualmente comminate all'Amministrazione regionale da parte della Commissione Europea per fatti imputabili all'Appaltatore;
- e) nel caso in cui fossero riscontrate da parte dell'Amministrazione appaltante, difformità, incompletezze o imperfezioni nella realizzazione, nonché nell'ipotesi in cui la Commissione

Europea dovesse formulare rilievi sulla qualità dei prodotti realizzati, saranno concessi all'Appaltatore trenta giorni per sanare gli inconvenienti evidenziati. Trascorso tale termine, l'Amministrazione appaltante applicherà una penale pari a € 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni giorno di ulteriore ritardo;

f) qualora le penali raggiungessero un importo massimo pari al 20% dell'importo di aggiudicazione l'Amministrazione appaltante incasserà la cauzione e procederà contestualmente alla risoluzione del contratto per violazione delle modalità o dei termini per la realizzazione dei servizi previsti dal Bando e dal Capitolato D'Oneri.

5. In caso di applicazione di penali l'Amministrazione appaltante non corrisponderà il compenso stabilito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sulla cauzione che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

6. Se l'Appaltatore non ottempera ad eliminare le disfunzioni rilevate ovvero non vi provveda entro i termini indicati, il contratto si risolverà di diritto.

7. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne dovranno essere notificate dall'Appaltatore con lettera raccomandata A/R - anticipata via fax.

## **ART. 12**

### **SOSPENSIONE**

1. L'Amministrazione appaltante ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'Appaltatore del servizio, per periodi non superiori a 9 mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso.

## **ART. 13**

### **RECESSO**



1. L'Amministrazione appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute e ad un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 20% dell'importo contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse, conformemente a quanto sarà stabilito in sede contrattuale, relativamente al costo delle singole attività.

#### **ART. 14**

##### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'Appaltatore.
2. Nel caso di inadempienza e/o di inefficienza e inadeguatezza dei servizi offerti l'Amministrazione intimerà al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 30 giorni, a mezzo fax di raccomandata A.R.
3. Nell'ipotesi che l'Appaltatore non dovesse provvedere, l'Amministrazione procede di diritto alla risoluzione contrattuale senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.

#### **ART.15**

##### **RISOLUZIONE**

1. Il contratto è risolto, oltre che nelle fattispecie previste nella normativa vigente e dalla superiore clausola risolutiva espressa, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui l'Appaltatore ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell'appaltante;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) nel caso vengano meno i requisiti di ordine generale, professionale dell'Appaltatore;
- e) in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- f) qualora la somma delle penali complessivamente applicate superi il 20% dell'importo complessivo dell'aggiudicazione;
- g) qualora il fornitore non provveda al reintegro della cauzione ridottasi a causa di applicazione di penali o per qualsiasi altra causa;
- h) nel caso l'Appaltatore non adegui le prestazioni a intervenute modifiche normative;
- i) nel caso l'Appaltatore non assolva agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e ss.mm.ii.;
- j) nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al punto 11 dell'art. 7 in tema di conto unico e tracciabilità dei pagamenti;
- k) nel caso in cui il legale rappresentante, ovvero uno dei dirigenti dell'Appaltatore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 20 novembre 2008 n. 15 e ss.mm.e ii.

2. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, viene disposta con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento e della emissione del decreto verrà data comunicazione all'impresa con notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

3. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare la fornitura all'impresa che segue immediatamente in graduatoria e di incamerare la cauzione.

4. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione stessa e i danni conseguenti.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.

5. Il verificarsi delle fattispecie di cui sopra comporterà la trasmissione dell'informazione da parte dell'Amministrazione all'Autorità di Vigilanza per l'annotazione nel Casellario informatico.

6. L'impresa può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni della consistenza della fornitura oltre i limiti previsti dal precedente articolo 12;
- b) in tutti i casi previsti dall'art. 1467 del codice civile.

## **ART. 16**

### **PROPRIETA' DEI PRODOTTI**

1. Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione appaltante, pertanto, restano assolutamente preclusi all'Appaltatore ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati.

## **ART. 17**

### **PRETESE DI TERZI**

1. L'Appaltatore garantisce in ogni tempo l'Amministrazione regionale da ogni qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza del soggetto stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dal soggetto medesimo per lo svolgimento del servizio.

## **ART. 18**

### **CONTROVERSIE**

1. I ricorsi sulla legittimità della procedura di affidamento del presente appalto rientrano, ai sensi della normativa vigente, nella giurisdizione esclusiva del TAR Sicilia, Palermo.
2. Le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del Contratto sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Palermo.
3. È escluso il ricorso all'arbitrato.

## **ART 19**

### **OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare - e a far rispettare da parte dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo - la massima riservatezza in relazione alle informazioni acquisite in occasione della prestazione del Servizio.
2. Qualsiasi informazione sarà trattata, dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 20**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni in materia della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Il Dirigente Generale  
(Gianluca Galati)